



Unione Europea
PO FESR PUGLIA 2007
- 2013
Asse IV Linea 4.1
Azione 4.1.1

Regione Puglia
Assessorato al
Turismo
Servizio Turismo

PugliaPromozione
Agenzia Regionale
del Turismo

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1 -
AZIONE 4.1.1 – ATTIVITA' A
PROGRAMMA TRIENNALE DI PROMOZIONE TURISTICA 2012 – 14
Area di Intervento 3 "VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO
DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE" - Annualità 2014
" RETE REGIONALE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA" –
CUP B39E12001330009

ACCORDO

VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA
REGIONALE – RETE REGIONALE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA –
RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI
E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE

TRA

L'**Agenzia Regionale del Turismo (ARET) PugliaPromozione**, di seguito denominata **PugliaPromozione**, con sede legale in Bari alla Piazza Aldo Moro n. 33/a, CAP 70121, Codice Fiscale 93402500727, in persona del Direttore Generale Dott. Giancarlo PICCIRILLO, domiciliato per la carica nella sede legale di PugliaPromozione

E

l'**Amministrazione Comunale di Tricase**, di seguito denominata **Comune**, con sede legale in **P.zza G. Pisanelli** (C.F. 81000410753) nella persona del

Sindaco Ing. Antonio Giuseppe COPPOLA, che agisce in nome della suddetta Amministrazione, domiciliato per la carica nella sede legale del Comune;

P r e m e s s o c h e:

- l'art. 7 della Legge Regionale n.1 dell'11 febbraio 2002, come novellato dalla Legge Regionale n.18 del 03 Dicembre 2010, comma 1, prevede che l'Agencia PugliaPromozione "è lo strumento operativo delle politiche della Regione in materia di promozione dell'immagine unitaria della Puglia, fa riferimento alla programmazione regionale e opera in raccordo con gli enti locali nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dei valori dell'accoglienza e dell'ospitalità";
- L'art. 7 della Legge Regionale n. 1 del 2002, come novellato dalla L.R. 18/2011, alla lettera J, nella definizione dei compiti dell'ARET, tra l'altro, stabilisce che PugliaPromozione "esercita le funzioni e i compiti amministrativi già assegnati alle Aziende di Promozione Turistica (APT) assicurandone l'articolazione organizzativa e l'efficacia operativa nelle sei province; coordina il sistema a rete degli IAT, anche nel loro raccordo con le Pro Loco", così come ribadito dall'art. 2, comma 2, lettera J, del Regolamento regionale n. 9 del 2011 di organizzazione e funzionamento dell'Agencia Regionale del Turismo;
- L'art 9, comma 2, della Legge Regionale n. 23 del 1996, assegnava alle Aziende di promozione turistica la funzione (ora transitata a PugliaPromozione, in forza del succitato art. 7 della Legge Regionale n. 1 del 2002, come novellato dalla L.R. 18/2011) di promuovere "con i Comuni, o altri soggetti pubblici interessati, accordi di programma e di interventi finanziari finalizzati a istituire Uffici di Informazione e accoglienza turistica (IAT), funzionalmente dipendenti dall'APT";
- L'articolo 13, comma 3 della Legge Regionale n.1 del 2002 stabilisce che "gli IAT validamente costituiti e operanti ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 23/96 passano alle dipendenze funzionali dell'ARET e i loro compiti

- vengono ridefiniti con atto del Direttore Generale dell'Agencia, d'intesa con gli Enti partecipanti agli accordi istitutivi";
- L'art 7 della L.R. 18/2011 stabilisce che "La Giunta Regionale adotta apposite linee guida riguardanti compiti, funzioni, criteri, procedure, ambiti operativi e territoriali degli uffici IAT";
 - Con Deliberazione n. 2873 del 20-12-2012, modificata dalla Deliberazione n. 41 del 29-01-2013, la Giunta Regionale ha approvato le "Linee guida relative a compiti, funzioni, criteri, procedure, ambiti operativi e territoriali degli Uffici IAT della Puglia";
 - Tali linee guida, stabiliscono, all'art. 4 comma 8 che " gli Enti partecipanti agli accordi istitutivi degli IAT ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale n. 23 del 1996 devono procedere a nuovo accordo con PugliaPromozione ai sensi del comma 1 del presente articolo entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle linee guide".
 - l'art. 40 della L.R. n. 45 del 28/12/2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia", stabilisce il trasferimento ai Comuni delle attività di "informazione e accoglienza turistica" esercitate direttamente dall'Agencia;
 - tale trasferimento di funzioni si è perfezionato il 01 Luglio 2013, come disposto dalla succitata legge;
 - l'art. 3, comma 1- lettera C, del Regolamento Regionale n.9 del 13 Maggio 2011 "Organizzazione e funzionamento di PugliaPromozione" prevede che l'Agencia "cura sulla base della programmazione della Regione ed in raccordo con le amministrazioni provinciali e comunali, le attività di comunicazione integrata di promozione dei territori (lett. c);
 - lo stesso Regolamento n. 9/2011, all'art. 3, comma 1, lettera k, stabilisce che PugliaPromozione, tra i propri compiti specifici, "svolge attività di tutela e assistenza ai turisti contribuendo altresì a diffondere una cultura della "cittadinanza temporanea", attraverso la rete IAT ed in coerenza con le attribuzione degli STL, nonché mediante l'attivazione di sinergie con il sistema delle Pro Loco";

- Il Piano triennale di promozione turistica 2012-14, approvato con DGR n. 721/2012, ed il Piano di attuazione annuale 2012, approvato con DGR n. 539/2013, prevedono la seguente Area di Intervento: "Valorizzazione e potenziamento offerta turistica regionale" destinata alla creazione di una "visione coordinata e integrata delle eccellenze e delle peculiarità presenti sul territorio";
- I succitati piani prevedono, nell'ambito dell'Area di Intervento 3, la seguente attività pluriennale (2012-13) a "titolarità regionale", da realizzarsi attraverso Convenzione con PugliaPromozione:
 - o *Rete regionale di informazione e accoglienza turistica* - Riorganizzazione del sistema dell'accoglienza e della informazione turistica attraverso l'individuazione e l'allestimento di un format estetico rinnovato e uniformato per i diversi punti informativi dislocati sul territorio, il miglioramento dell'organizzazione dei servizi e degli standard di accoglienza, anche in raccordo con il territorio;
- Con D.D. del Servizio turismo n. 176 del 31/07/2012 viene adottato lo schema di convenzione tra Regione Puglia e PugliaPromozione, già approvato con DGR. N. 899/2012;
- La Convenzione tra Regione Puglia e PugliaPromozione, sottoscritta in data 31/07/2012, regolerà i rapporti relativamente alla progettualità della "*Rete regionale di informazione turistica e accoglienza turistica*" Annualità 2012-2013, cofinanziata dai fondi del P.O. FESR 2007-2013, Asse IV, Linea 4.1, Azione 4.1.1 – Attività A);
- con DD. n. 99 del 30/10/2013 il Servizio Turismo prende atto del progetto esecutivo predisposto da PugliaPromozione e relativo alla "Rete Regionale di Informazione e Accoglienza Turistica" annualità 2013, il cui scopo consiste nel potenziare e migliorare il servizio di assistenza nei confronti del flusso turistico e costituire un ulteriore strumento di richiamo e d'interesse verso il territorio comunale;
- Il progetto esecutivo "Rete regionale di Informazione e Accoglienza Turistica" annualità 2013, prevede la RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA

DEI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE (Attività 3), attraverso la implementazione dei servizi nei periodi di maggiore affluenza turistica e nelle città meno servite in collaborazione con i Comuni interessati;

- "Le linee guida relative a compiti funzioni, criteri, procedure, ambiti operativi e territoriali degli Uffici IAT della Puglia" approvate con DGR n. 2873 del 20-12-2012 (e ss.mm.ii.), stabiliscono, all'articolo 13 che "Al raggiungimento degli obiettivi di cui alle presenti linee guida concorre il progetto "Rete Regionale di Informazione e Accoglienza Turistica", previsto dal Programma Triennale di promozione turistica 2012-2014, cofinanziato dal P.O. FESR Puglia 2007-2013 (Azione 4.1.1 – Attività A), la cui realizzazione è affidata a PugliaPromozione. PugliaPromozione realizza le attività e gli interventi secondo le presenti linee guida ed il progetto esecutivo approvato dalla Regione Puglia, dando priorità agli Uffici aperti e funzionanti sul territorio regionale";
- l'Agenzia Puglia Promozione, a norma dell'art. 4 delle linee guida approvate con DGR. n. 2873 del 20-12-2012 e ss.mm.ii., ha "il compito di stipulare accordi di programma finalizzati a istituire nuovi Uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT)" e "procedere alla riorganizzazione di compiti e modalità di gestione in accordo con i Comuni interessati" in riferimento agli IAT già istituiti e operanti;
- l'Agenzia Puglia Promozione ha interesse a potenziare il servizio di Informazione Turistica attraverso l'attuazione del progetto "Rete Regionale di Informazione e Accoglienza Turistica", previsto dal Programma Triennale di promozione turistica 2012-2014, cofinanziato dal P.O. FESR Puglia 2007-2013 (Linea d'Intervento 4.1 - Azione 4.1.1 – Attività A), la cui realizzazione è affidata a PugliaPromozione;
- il progetto "Rete Regionale di Informazione e Accoglienza Turistica" mira a potenziare il servizio di Informazione Turistica articolato sul territorio della Regione Puglia, con l'obiettivo di uniformare il livello funzionale e di efficienza dei servizi (Azione 3 – Riqualficazione funzionale degli Uffici IAT);

- in linea con le attuali strategie di marketing territoriale, PugliaPromozione persegue l'obiettivo di migliorare l'organizzazione e l'immagine degli ambienti, promuovendo la varietà e la qualità dei beni e dei servizi offerti, attraverso il concetto di "marca" ("promessa" implicita di garanzia per il cittadino, turista, viaggiatore – cliente);
- vi è l'esigenza di elevare ed uniformare la qualità dell'offerta turistica, da intendere sia come qualità complessiva del prodotto "Puglia" che delle singole componenti materiali e immateriali dello stesso, a partire da quelle più strettamente legate all'offerta turistica, come il sistema dell'informazione e l'accoglienza turistica pubblica;
- con D.D. n.130 del 21/03/2014 del Direttore Generale di PugliaPromozione, viene approvato lo schema di Accordo, finalizzato alla riorganizzazione di compiti e modalità di gestione degli Uffici IAT da sottoscrivere con i Comuni (allegato C), secondo la procedura descritta dalle succitate linee guida;
- nelle "Linee guida relative ai compiti, funzioni, criteri, procedure, ambiti operativi e territoriali degli uffici IAT della Puglia" è stabilito che Pugliapromozione si impegna a "integrare gli interventi posti in essere dal Comune con le azioni previste dal progetto "Rete Regionale di Informazione e Accoglienza Turistica", previsto dal Programma Triennale di promozione turistica 2012-14, cofinanziato da P.O. FESR Puglia 2007-2013 (Azione 4.1.1 – Attività A), la cui realizzazione è affidata a Pugliapromozione".

CONSIDERATO CHE:

- **DD. n. 543/2013 del Direttore Generale di PugliaPromozione** è stato approvato e pubblicato l'Avviso Pubblico per la "Ricognizione di progetti relativi alla qualificazione e potenziamento del servizio d'informazione turistica della rete regionale degli uffici IAT della Puglia da parte delle Amministrazioni comunali della Puglia" con lo scopo di qualificare e potenziare il servizio d'informazione turistica della rete degli IAT della Puglia nel periodo di ALTA STAGIONE (dal 01 luglio al 30

settembre 2014) e nel periodo della BASSA STAGIONE (dal 21 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 e nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014);

- Con la pubblicazione dell' Avviso Pubblico per la "Ricognizione di progetti relativi alla qualificazione e potenziamento del servizio d'informazione turistica della rete regionale degli uffici IAT della Puglia da parte delle Amministrazioni comunali della Puglia" si invitava i Comuni, sottoscrittori dell'Accordo di Programma per il trasferimento delle funzioni dell'ufficio IAT, ovvero per l'istituzione di un nuovo ufficio IAT ai sensi del D.G.R. 2873/2012, ad avanzare, separatamente la propria progettualità per l'affidamento di risorse relative al potenziamento del servizio sia per il periodo di alta stagione (sezione A) che per il periodo di bassa stagione (sezione B);
- L'Avviso Pubblico suddetto, per i Comuni aggiudicatari della **sezione A** ha previsto un cofinanziamento, a valere sui fondi del PO FESR 2007-2013, di € 4.000,00, mentre per i Comuni aggiudicatari della **sezione B** ha previsto un cofinanziamento pari ad € 6.000,00;
- Le attività degli uffici IAT della Puglia devono avvenire nel rispetto dell'art. 8 delle Linee Guida regionali ed in particolare:
 - I servizi di informazione e accoglienza turistica erogati dagli Uffici IAT possono essere affidati ad associazioni, società, consorzi o cooperative aventi tra i propri oggetti di impresa l'esercizio di tali attività;
 - Il personale utilizzato negli uffici di informazione e accoglienza deve possedere la preparazione professionale prevista dagli standard di cui all'articolo 10;
 - Il servizio di informazione locale può essere affidato mediante convenzione ad una Pro-loco operante nella località in cui ha sede l'ufficio. Il servizio integrato su base territoriale di informazione e accoglienza può essere affidato al sistema regionale delle Pro-Loco anche attraverso convenzione con l'UNPLI Puglia, riconosciuta nella legge n. 27/90 della Regione Puglia;

- I soggetti affidatari dei servizi di cui al presente capo, non possono pubblicizzare esternamente, con insegne, la propria presenza all'interno dell'ufficio di informazione turistica;
- Con DD n. 130/2014 del Direttore Generale di PugliaPromozione il Comune di Tricase è stato ammesso a finanziamento per la realizzazione di progetti di qualificazione relativi al potenziamento del servizio di informazione turistica nel periodo di ALTA stagione per un importo pari a € 4.000,00;

Tutto ciò premesso,

VISTO l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (e ss. mm. ii.) recante *Norme in materia di procedimento amministrativo* secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

VISTO, inoltre, l'art. 15, comma 2, della Legge n. 241/1990, secondo cui per gli accordi conclusi tra amministrazioni pubbliche si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, della stessa Legge;

VISTO l'art. 11, comma 2, della Legge n. 241/1990 ai sensi del quale gli accordi *"devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3"*.

VISTO, infine, l'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, secondo cui gli accordi tra amministrazioni pubbliche devono essere sottoscritti con firma digitale avanzata o con firma digitale qualificata a far data dal 1° gennaio 2013;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *Disposizioni per la repressione e la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, nella parte d'interesse;

VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, in esecuzione del "Regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" che ha definito le tipologie delle spese ammissibili;

Considerato che:

- PugliaPromozione, nell'assolvimento delle proprie funzioni ed in attuazione della convenzione stipulata con la Regione Puglia per la realizzazione degli interventi previsti nella "Area di Intervento 3 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE - Annualità 2013", intende migliorare la qualità dei servizi di informazione ed accoglienza turistica nel periodo di ALTA STAGIONE (dal 01 luglio al 30 settembre 2014) e nel periodo di BASSA STAGIONE (dal 21 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 e nel periodo dal 01 ottobre al 31 dicembre 2014);
- Il normale orario di apertura dell'ufficio informazione nel Comune menzionato è:

GIORNO	LUN	MAR	MERC	GIOV	VEN	SAB	DOM
MATTINA	9-12.30	9-12.30	9-12.30	9-12.30	9-12.30		
POMERIGGIO	14.30-17	14.30-17	14.30-17	14.30-17	14.30-17		

Il Comune intende procedere all'apertura dell'ufficio di informazione turistica nei seguenti orari aggiuntivi:

GIORNO	LUN	MAR	MERC	GIOV	VEN	SAB	DOM
MATTINA	12,30 - 13	12,30-13	12,30-13	12,30-13	12,30-13	9,30-13	9,30-13
POMERIGGIO	17-22	17-22	17-22	17-22	17-22	14,30-22	14,30-22

PRECISATO CHE:

- La stipulazione del seguente accordo è preceduta dall'adozione della Determinazione del Direttore Generale di PugliaPromozione n. 130 del 21/03/2014 recante approvazione del relativo schema e pubblicata nell'albo pretorio digitale di PugliaPromozione, sezione Trasparenza;
- Tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del seguente accordo;

- Le *Linee Guida per la Rendicontazione*, ivi allegata, costituiscono parte integrante e sostanziale del seguente accordo;

Le parti, come sopra indicate e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Oggetto)

1. PugliaPromozione e il Comune di Tricase (d'ora innanzi "il Comune"), nell'ambito delle attività previste dal P.O. FESR 2007 - 2013, Asse IV, Linea di Intervento 4.1, Azione 4.1.1., Attività A, convengono di: "integrare gli interventi posti in essere dal Comune con le azioni di potenziamento del servizio (all. A e B) come previsto dall'Avviso Pubblico "Ricognizione di progetti relativi alla qualificazione e potenziamento del servizio d'informazione turistica della rete regionale degli uffici IAT della Puglia da parte delle amministrazioni comunali della Puglia".

2. L'intervento "Valorizzazione e Potenziamento Offerta Turistica regionale" consiste nel potenziare e migliorare il servizio di assistenza nei confronti del flusso turistico per la qualificazione del servizio pubblico della rete regionale IAT Puglia e, specificatamente, al potenziamento del servizio d'informazione turistica nei seguenti periodi:

a. ALTA STAGIONE (dal 1/07/2014 al 30/09/2014);

b. BASSA STAGIONE (dal 31/12/2013 al 30/6/2014 e dal 1/10/2014 al 31/12/2014);

Art. 2

(Impegni del Comune)

1. Il Comune, in forza del presente accordo, si impegna ad implementare gli orari di apertura e la qualificazione del servizio di informazione ed accoglienza turistica nel periodo di ALTA stagione (dal 1/07/2014 al 30/09/2014), secondo le seguenti modalità:

- orari di apertura aggiuntivi:

GIORNO	LUN	MAR	MERC	GIOV	VEN	SAB	DOM
MATTINA	12,30 - 13	12,30-13	12,30-13	12,30-13	12,30-13	9,30-13	9,30-13
POMERIGGIO	17-22	17-22	17-22	17-22	17-22	14,30-22	14,30-22

- Il Comune procederà all'implementazione dei servizi nelle modalità di seguito elencate;
2. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 1, il Comune si avvale di proprio personale, oppure può affidare il servizio ad associazioni, società, consorzi o cooperative aventi tra i propri oggetti di impresa l'esercizio di tali attività.
 3. Il personale utilizzato negli uffici di informazione e accoglienza deve possedere la preparazione professionale prevista dagli standard di cui alla carta dei servizi regionale .
 4. I soggetti di cui al comma 2 sono selezionati dal Comune o altro Ente partecipante all'accordo istitutivo dello IAT (previo nulla osta da parte di Pugliapromozione) a seguito di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi; tali servizi sono svolti nel rispetto delle direttive regionali impartite dalla Regione e da Pugliapromozione.
 5. Il servizio di informazione locale può essere affidato mediante convenzione ad una Proloco operante nella località in cui ha sede l'ufficio. Il servizio integrato su base territoriale di informazione e accoglienza può essere affidato al sistema regionale delle ProLoco anche attraverso convenzione con l'UNPLI Puglia, riconosciuta nella legge n. 27/90 della Regione Puglia.
 6. I soggetti affidatari dei servizi di cui al presente capo, non possono pubblicizzare esternamente, con insegne, la propria presenza all'interno dell'ufficio di informazione turistica.
 7. Sono esclusi dall'affidamento o dall'impiego diretto persone fisiche o giuridiche in situazione di conflitto di interessi con il servizio pubblico erogato, e con la effettiva imparzialità dell'informazione erogata al pubblico.
 8. Il Comune si impegna a rendicontare le attività realizzate secondo quanto stabilito nelle allegate *Linee Guida per la Rendicontazione* che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente accordo.

Art. 3
(Obblighi di diligenza)

1. Il Comune è tenuto alla massima diligenza nell'adempimento del presente accordo e predispone tutta l'organizzazione necessaria per il proficuo svolgimento delle attività concordate.
2. Il Comune programma e realizza le attività di cui all'art. 2, comma 1, nei limiti del finanziamento previsto ai sensi del successivo art. 4.
3. Il Comune fornisce a PugliaPromozione tutte le informazioni necessarie a verificare lo stato di realizzazione delle attività convenute, anche partecipando a incontri o riunioni che Pugliapromozione può decidere di convocare allo stesso scopo;
4. Il Comune presenta a PugliaPromozione **entro il 31 gennaio 2015** una relazione conclusiva che illustri le attività realizzate, gli obiettivi raggiunti, i risultati finali.

Art. 4

(Finanziamento delle attività)

1. PugliaPromozione corrisponde al Comune un importo di € 4.000,00 (QUATTRO/00) per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 2, comma 1, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute.
2. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi onnicomprensivi di qualsivoglia imposta, onere o spesa straordinaria.

Art. 5

(Durata della convenzione)

1. Il presente accordo è valido ed efficace a decorrere dalla data della sua sottoscrizione a tutto il 2014.
2. È facoltà di PugliaPromozione stabilire proroghe o rinnovi con atti integrativi e/o modificativi del presente accordo.
3. Sono fatte salve le cause di risoluzione anticipata per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta secondo le previsioni di cui ai successivi artt. 13 e 14.

Art. 6

(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili ai fini della contribuzione finanziaria sono quelle previste dall'art. 7 dell'Avviso pubblico "RICOGNIZIONE DI PROGETTI RELATIVI

ALLA QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO D'INFORMAZIONE TURISTICA DELLA RETE REGIONALE DEGLI UFFICI IAT DELLA PUGLIA DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA PUGLIA", ovvero dal D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 recante "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", e dalle disposizioni in tema di spese ammissibili contenute nel PPA dell'Asse IV "Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo" rivisto ed approvato con D.G.R. n. 803 del 26/04/2013;

3. Le spese non ammissibili ai sensi della normativa vigente in materia rimangono a carico del Comune, così come le spese generali e quelle relative alle varie utenze (energia elettrica, acqua, gas, telefono, etc.) necessarie ad assicurare le aperture straordinarie al pubblico.

Art. 7

(Adempimenti per la rendicontazione)

1. Il Comune, **entro il termine del 31 gennaio 2015**, è tenuto a rendicontare la totalità delle spese effettivamente sostenute secondo le modalità indicate nelle *Linee Guida per la Rendicontazione predisposte da PugliaPromozione*.

2. Ai fini della rendicontazione possono essere utilizzati altresì documenti informatici prodotti ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005).

Art. 8

(Modalità di pagamento)

1. I pagamenti sono disposti ed effettuati da PugliaPromozione previa trasmissione, da parte del Comune, della domanda di pagamento e della documentazione richiesta per attestare le spese effettivamente sostenute (v. *Linee Guida sulla Rendicontazione*).

2. Il pagamento degli importi spettanti al Comune a titolo di rimborso è così ripartito:

a) **prima anticipazione, pari al 40%** dell'importo assegnato, a seguito della firma del presente Accordo da parte di Pugliapromozione e richiesta "Erogazione prima anticipazione" da parte del Comune (*All. n. 1 Linee Guida Rendicontazione P.O. FESR 2007-2014*);

b) **saldo, pari al restante 60%**, a completamento delle attività di rendicontazione, prevista **entro i termini del 31 gennaio 2013** (come indicato dall'art. 7 del presente Accordo), effettuata secondo le *Linee Guida della rendicontazione P.O. FESR 2007 - 2013* predisposte da PugliaPromozione.

3. **Il saldo finale**, di cui al comma 1, è corrisposto al Comune dietro presentazione della seguente documentazione:

a) attestazione di regolare esecuzione delle attività svolte (*All. 2 Linee Guida della rendicontazione*);

b) relazione finale su carta intestata del Comune sulle attività svolte ed i risultati conseguiti;

c) rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute (*All. 4 Linee Guida della Rendicontazione P.O. FESR 2007-2013*);

d) domanda di pagamento finale (*All. 3 Linee Guida della rendicontazione*).

5. Sulla rendicontazione delle spese inammissibili, si rinvia al precedente art. 6, comma 3.

Art. 9

(Disponibilità documenti)

1. Il Comune è tenuto a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa al presente accordo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco da parte delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno tre anni successivi alla conclusione degli adempimenti amministrativi e contabili inerenti il Programma Operativo regionale P.O. FESR 2007-2013, al momento definita al 31.12.2017, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione.

2. I dati relativi all'attuazione del presente accordo, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, restano a disposizione degli organi istituzionali deputati al monitoraggio ed al controllo.

3. Il Comune si impegna a far conoscere queste prescrizioni ai soggetti terzi, quali i concessionari, gli esecutori di lavori/servizi o i fornitori, coinvolti a vario titolo nell'attuazione del presente accordo.

Art. 10

(Controlli e verifiche)

1. PugliaPromozione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sullo stato di avanzamento delle attività da realizzare.

2. Tali verifiche non sollevano il Comune dalla responsabilità della diligente e tempestiva esecuzione delle attività concordate.

3. Nel caso si accerti il mancato rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, salva l'eventuale rilevanza penale, si procede alla revoca del contributo previsto a titolo di rimborso e al recupero delle somme già corrisposte.

Art. 11

(Riservatezza)

1. Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici afferenti l'attività di PugliaPromozione di cui il Comune venga a conoscenza sono dati riservati.

2. Il Comune adotta con i propri dipendenti/consulenti/collaboratori/fornitori tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza dei dati riservati di cui al comma 1.

Art. 12

(Modificazioni)

1. Ogni modifica e/o integrazione del presente accordo deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Art. 13

(Risoluzione per inadempimento)

1. PugliaPromozione ha facoltà di risolvere il presente accordo in caso di inadempimento del Comune, previa costituzione in mora e diffida ad adempiere entro 15 giorni. Decorso tale termine senza che la prestazione sia eseguita, il presente accordo si intende risolto di diritto.
2. Si considera inadempimento anche il ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle prestazioni dovute.
3. In caso di risoluzione per inadempimento, il Comune percepisce soltanto il pagamento delle attività regolarmente eseguite sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
4. Il Comune è tenuto altresì al risarcimento dei danni materiali e/o immateriali che Pugliapromozione dimostri di avere subito a seguito dell'inadempimento.
5. È fatta salva la compensazione dei crediti da rimborso spese spettanti al Comune con le somme dovute a Pugliapromozione a titolo di risarcimento del danno.

Art. 14

(Risoluzione per impossibilità sopravvenuta)

1. In caso di impossibilità sopravvenuta ad adempiere, il Comune è tenuto a restituire quanto già ricevuto a titolo di anticipazione del rimborso spese ai sensi dell'art. 8, comma 2.
2. Nell'ipotesi in cui il Comune non fosse più in grado di assicurare l'adempimento dell'intera prestazione, ma solo di una parte di essa, la misura del corrispettivo dovuto a titolo di rimborso spese deve intendersi proporzionalmente ridotta.
3. Diversamente, qualora PugliaPromozione non abbia interesse all'adempimento parziale, può esercitare il diritto di risoluzione del presente accordo.

Art. 15

(Responsabilità verso i terzi)

1. PugliaPromozione non assume alcuna responsabilità nei confronti dei terzi con cui il Comune abbia stretto accordi o altre intese finalizzate allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

2. PugliaPromozione non subentra in alcun caso nei rapporti di lavoro già in essere o di quelli instaurati dal Comune per l'attuazione delle prestazioni convenute.

3. Il Comune è tenuto a sollevare e a tenere indenne PugliaPromozione, in via incondizionata ed irrevocabile, da ogni responsabilità inerente i rapporti di lavoro con personale addetto alle attività concordate, con particolare riferimento a retribuzioni, trattamenti retributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, trattamento di fine rapporto, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie eventualmente non godute e ogni altra analoga pretesa.

4. La clausola di manleva di cui al comma precedente si applica anche ai rapporti con collaboratori occasionali, consulenti, ausiliari, fornitori di cui il Comune si avvalga per l'attuazione del presente accordo.

Art. 16

(Normativa del lavoro)

1. Il Comune osserva tutte le norme di legge vigenti in materia lavoristica, previdenziale, assicurativa e salariale nei confronti del personale dipendente o di altri collaboratori.

2. Nel dare attuazione al presente accordo, il Comune è tenuto ad osservare in particolare le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 26.10.2006 in materia di contrasto del lavoro irregolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi.

3. Il Comune è tenuto ad osservare, altresì, le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 15 del 20.6.2008 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa ed, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 21 sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza esterna.

Art. 17

(Informazione e pubblicità)

1. Il materiale informativo e pubblicitario eventualmente prodotto in attuazione della presente convenzione deve contenere:

- a. L'emblema dell'Unione Europea, conformemente a quanto indicato dalle vigenti disposizioni oltre ad un riferimento specifico all'Unione Europea;
- b. L'indicazione del fondo strutturale che partecipa al finanziamento per esteso, in particolare, nel caso di specie P.O. FESR 2007-2013 "Fondo europeo di sviluppo regionale";
- c. La frase "*Investiamo nel vostro futuro*" come suggerita dall'art. 9 del Reg. UE n. 1828/2006;
- d. Lo stemma della Regione Puglia oltre ad un riferimento specifico alla Regione Puglia;
- e. Il logo di PugliaPromozione.

Art. 18

(Tracciabilità dei flussi finanziari. Clausola risolutiva espressa)

1. L'affidatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.
2. Nei contratti stipulati tra affidatario e eventuali sub-appaltatori è inserita un'apposita clausola con cui ciascuno assume i rispettivi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. L'affidatario comunica a PugliaPromozione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, comunicando altresì le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul predetto conto.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del presente accordo deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il **Codice Unico di Progetto** (CUP) assegnato è il seguente **B39E12001330009**
5. In tutti i casi in cui i pagamenti siano eseguiti senza avvalersi di banche e/o di Poste Italiane s.p.a. il presente accordo è risolto di diritto.

Art. 19

(Definizione delle controversie)

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione, alla validità e all'efficacia del presente atto è deferita al collegio arbitrale.

2. I membri del collegio arbitrale sono così scelti: primo componente designato da PugliaPromozione; secondo componente designato dal Comune; terzo componente, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra PugliaPromozione e il Comune.
3. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo componente, quest'ultimo è nominato dal Direttore Generale di PugliaPromozione.
4. Il collegio arbitrale ha sede a Bari e decide secondo equità.

Art. 20

(Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie)

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice civile e tutte le norme vigenti in materia.
2. Si applica altresì la normativa comunitaria e regionale sulle modalità di gestione e rendicontazione dei progetti finanziati nell'ambito del P.O. FESR 2007-2013.

Letto, confermato e sottoscritto in Bari, addì _____ 2014

19

II COMUNE DI TRICASE

PUGLIAPROMOZIONE

Il Sindaco

Il Direttore Generale
Dott. Giancarlo Piccirillo